TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

# Art. 16

## Estradizione in transito

1. Ciascuna delle Parti contraenti concedera' il transito ai fini di estradizione attraverso il suo territorio delle persone che un terzo Stato estrada all'altra Parte.

2. Il transito non e' concesso:

a) se, secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 comma 1, e degli articoli 4, 5 e 6 comma 1 del presente Trattato, non sarebbe concessa l'estradizione della persona perseguita;

b) se la persona perseguita e' sottoposta da un'Autorita' della Parte richiesta a procedimento penale per un fatto diverso da quello per cui dovrebbe essere concesso il transito o se contro di essa e' stato ordinato l'arresto per altra causa da un'Autorita' della Parte richiesta;

c) se gravi motivi di ordine pubblico vi si oppongono. 3. Alla domanda di estradizione in transito sono applicabili le disposizioni degli articoli 10, 11, 14 e 15.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942 |
| Estremi | Legge 18 ottobre 1942, n. 1344 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-16-estradizione-in-transito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it